



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

il Giudice dott. Pietro Martello, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 388/2019 R.G.L.

promossa da [REDACTED]
con gli Avv.ti [REDACTED]

RICORRENTE

contro COMUNE DI BRESCO

CONTUMACE

contro INPS
con l' [REDACTED]

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.10.2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente è cittadina straniera che ha fatto ingresso in Italia per il ricongiungimento familiare con il coniuge e che è titolare di un permesso unico di lavoro per motivi familiari.

Con l'odierno ricorso, la parte ricorrente espone di avere presentato al Comune di Bresso domanda per ottenere la prestazione sociale denominata " *assegno di maternità di base* " di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e di avere registrato da parte del Comune convenuto il rifiuto della concessione del beneficio richiesto.

La parte ricorrente ritiene che il rifiuto del beneficio richiesto sia illegittimo sotto più profili, inerenti sia il diritto nazionale sia il diritto e la giurisprudenza europei, anche sotto il profilo della sussistenza di un comportamento discriminatorio fondato sulla differenza di nazionalità.

Conclude, pertanto, la parte ricorrente chiedendo al Giudice di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Bresso e di ordinare alle parti convenute di cessare tale condotta discriminatoria e di pagare alla parte ricorrente l'assegno di maternità in questione.

Non si è costituito il Comune di Bresso, che è stato dichiarato contumace.

Si è costituito l' INPS eccependo in via graduata la propria carenza di legittimazione passiva, l'improponibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della stessa per la carenza del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo.

All'udienza, la parte ricorrente ha dato atto che, nelle more del processo, il Comune convenuto ha provveduto a riconoscere la domanda della ricorrente e che INPS, in ragione di ciò, ha già erogato la prestazione; e ha chiesto al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere, pur mantenendo la domanda sulle spese nei confronti del Comune di Bresso.

Inps si è associata alla richiesta in ordine alla cessazione della materia del contendere e ha chiesto la compensazione delle spese di causa.

All'esito, il Giudice si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sede di discussione le parti costituite congiuntamente hanno dato atto dell'integrale definizione delle pretese azionate in causa; tutte le parti di causa hanno convenuto nel chiedere al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.

L'esplicito riconoscimento del diritto della parte ricorrente e la congiunta richiesta delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere rendono superflua ogni indagine in merito e comportano una conforme dichiarazione del Giudice.

La residua domanda sulle spese processuali, mantenuta dalla parte opponente, deve essere, invece, risolta alla stregua del principio c.d. della "*soccombenza virtuale*" e, quindi, con una pronuncia che, partendo da una indagine necessariamente sommaria, si fonda su una valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda (cfr. per tutte, Cass. 5.8.81, n.4889).

Nel caso di specie va rilevato che l'accoglimento della domanda della parte ricorrente costituisce implicito riconoscimento della fondatezza della stessa. In ordine alla quale, peraltro, una sommaria valutazione porta a ritenere sussistente la fondatezza, quanto meno in ordine alla violazione della parità di trattamento fra lavoratori nel settore della sicurezza sociale.

Va accolta la domanda della parte ricorrente, di condanna del Comune convenuto di dare adeguata pubblicità alla presente decisione, con la opportuna pubblicazione sul proprio sito informatico e sui propri canali di comunicazione al pubblico.

Le spese del presente procedimento, pertanto, vanno poste a carico del convenuto Comune di Bresso, posto che la parte ricorrente, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e della fondatezza della propria pretesa, ha dovuto costituirsi in giudizio, affrontando i relativi oneri e che il riconoscimento è avvenuto in epoca successiva al ricorso.

La parte ricorrente, quindi, deve essere tenuta indenne dalle spese affrontate, che sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto sia del comportamento processuale del convenuto Comune di Bresso, che è rimasto contumace; sia della limitata attività processuale.

Deve essere, invece, disposta la compensazione delle spese di causa con Inps, attesa la sua iniziale carenza di legittimazione passiva e la sua natura di obbligato eventuale.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere;

ordina al Comune di Bresso di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale entro giorni 30 dalla notifica della presente ordinanza;

condanna il Comune di Bresso al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi € 2.900,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;

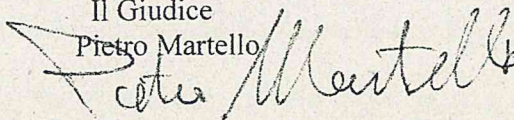
compensa le spese di causa fra le parti ricorrenti e INPS.

Milano, 17/10/2019

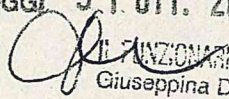
Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

Il Giudice

Pietro Martello



OGGI 31 OTT. 2019



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giuseppina DE MARTINO